

N. R.G. 814/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE

La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:

dott. Ferdinando Pierucci	Presidente
dott. Francesca Altrui	Consigliere
avv. Claudio Fraticelli	Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **814/2017** promossa da:

SILVIA CARLONI (C.F. CRLSLV68T57C745I), con il patrocinio dell'avv. BELLINI BENEDETTA, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia

Appellante

contro

BIOAIR SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ROSCINI CATIA , con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia

PAOLO POGGIONI (C.F. PGGPLA64M14G478B), con il patrocinio dell'avv. DI CLEMENTE MAURO e dell'avv. TITOLI MICHELE (TTLMHL65P04G478U), con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BARDANI ULISSE e, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia

Appellati

Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)



Premesso che la Presidente di sezione, con provvedimento del 3.5.2021, ha disposto la comunicazione alle parti avvisando che, in forza dell'art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 come convertito con legge n. 77/20, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori si sarebbero svolte secondo le predette disposizioni normative con trattazione telematica, salvo che fosse intervenuta specifica richiesta di trattazione orale;

non essendo pervenute istanze di trattazione orale ed avendo invece le parti depositato note scritte con cui hanno confermato le rispettive conclusioni, alla udienza del 20.5.2021 la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia dei termini ex art 190 c.p.c. avendo le parti provveduto ad depositare le memorie conclusionali.

Svolgimento del processo

1. La sig.ra Carloni Silvia si è opposta al decreto ingiuntivo n. 125/04 del 16.3.2004, chiesto ed ottenuto dalla ditta Bioair srl al Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Assisi, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 50.971,51, oltre interessi e spese, quale corrispettivo residuo per i lavori di costruzione ed ampliamento di una villetta di sua proprietà eseguiti dalla ditta opposta.

2. L'opposizione ha avuto ad oggetto l'accertamento della presenza di gravi vizi statici imputabili alla impresa esecutrice dei lavori (le travi principali di copertura in legno lamellare non risultavano continue, presentando giunti strutturali con conseguente comportamento statico difforme da quello previsto nel calcolo depositato presso la Provincia di Perugia) così come erano stati segnalati dal direttore dei lavori Ing. Poggioni, in data 9.12.03, sia alla Carloni, sia alla Bioair srl.

L'opponente sig.ra Carloni chiedeva con le sue conclusioni la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo nonché il risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.

3. Dopo avere formalizzato la denuncia dei vizi alla Bioair srl, con lettera del 23.12.03, la sig.ra Carloni introduceva procedimento di ATP che risultava ancora pendente alla data della proposizione della opposizione alla ingiunzione.

4. La Bioair srl si è costituita sostenendo di avere seguito le opere a regola e chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'Ing. Poggioni.

Successivamente, l'ing Poggioni si è costituito respingendo gli assunti per cui era stato evocato nel giudizio e, a sua volta, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria



compagnia assicuratrice di responsabilità civile professionale, Vittoria Assicurazioni S.p.A. spiegando nei confronti di quest'ultima domanda di manleva e garanzia.

5. L'attività istruttoria, oltre alla assunzione di prove testimoniali, ha richiesto l'espletamento di CTU, non essendosi verificato nella precedente ATP il coinvolgimento di tutte le parti del giudizio di merito, così da individuare e quantificare le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione e quindi procedere con la contabilità delle opere eseguite dalla impresa costruttrice, tenuto conto ed incontestato tra le parti il versamento € 72.892,61 quale acconto sul corrispettivo pattuito.

6. Il Tribunale di Perugia ha pronunciato la sentenza n.1403/16 (R.G. 208594/2004) in data 17/04/2016, depositata in Cancelleria il 20/06/2016 pubblicata il 20/06/2016 disponendo lo *“accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 125/04 e condanna Carloni Silvia al pagamento in favore di Bioair S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., della diversa somma risultante dalla decurtazione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 125/04 della somma di € 21.001,13, oltre Iva come per legge, oltre interessi dal dovuto al saldo. Respinge le altre domande avanzate nei confronti di Bioair S.r.l dall'opponente. Compensa tra opponente e opposta le - spese di lite, incluse le spese di ATP, al 50% e condanna Bioair S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite (liquidate al 50%) in favore di- Carloni Silvia e quantificate in complessivi € 500,00 per spese e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge. Compensa al 50% tra Carloni Silvia e Bioair S.r.l. le spese di ATP e di CTU, onerandole alla restituzione degli importi eventualmente versati dagli altri parti in virtù dei decreti di liquidazione. Respinge la domanda avanzata da Bioair S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, nei confronti di Poggioni Ing. Paolo. Condanna Bioair, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di Poggioni Ing. Paolo liquidate nella misura di complessivi € 4.000,00, oltre accessori sulle somme soggette come per legge. Compensa le spese di lite tra Poggioni Ing. Paolo e Vittoria Assicurazioni S.p.A.”*

7. La sig.ra Carloni ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia ritenendo, in primis, che il primo giudice abbia errato nel ritenere inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stessa difesa della opponente/appellante. Sostiene pertanto che il Tribunale sia giunto ad una erronea valutazione dell'ATP *ante causam*, assumendola quale attività processuale incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di improponibilità della domanda fondata sulla clausola compromissoria di cui all'art 17 del contratto di appalto stipulato tra la Carloni e la Bioair srl in data 27.3.03.



8. Nel merito la difesa appellante concentra le sue critiche sugli esiti della CTU, ritenendola errata per diversi profili, tra cui il mancato accoglimento delle osservazioni del CTP, errata quantificazione dei vizi nonché avere contabilizzato a favore della Bioair srl lavori, per un totale di € 7.680,63, che sarebbero stati eseguiti da altra ditta. Impugna altresì la sentenza di primo grado laddove ha escluso le responsabilità del direttore dei lavori Ing. Poggioni. Insiste per il riconoscimento dei danni subiti dalla sig.ra Carloni riportandosi *“alle deduzioni ed osservazioni contenute nel prospetto del Geom Lorenzo Boriosi in atti e nelle osservazioni dell'Ing. Marco Tanci.”* Stigmatizza, in fine, l'erroneità dei calcoli operati sulla base delle somme accertate.

9. Bioair srl si è costituita per respingere i motivi di appello avversari ed ha spiegato appello incidentale relativamente alla liquidazione delle spese operata dal Tribunale poiché questo non avrebbe correttamente applicato il principio di soccombenza poiché la Bioair è pur sempre risultata creditrice.

10. L'ing. Paolo Poggioni si è costituito per respingere ogni ipotesi di responsabilità nei suoi confronti ritenendo corretta la valutazione operata dal Tribunale per cui, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

11. Si è altresì costituita la Vittoria Ass.ni Spa, anch'essa per respingere i motivi di appello, e in via subordinata ha proposto appello incidentale nell'ipotesi che fosse ritenuta sussistente la responsabilità dell'ing. Paolo Poggioni. A riguardo oppone, come per il primo grado, la non operatività della polizza accesa presso Vittoria Assicurazioni Spa rispetto al caso in esame. In ipotesi ulteriormente subordinata, in ogni caso l'operatività della polizza dovrebbe tener conto dello scoperto pari al 10% del danno liquidato, con un minimo di £ 3.000.000 ed un massimo di £ 10.000.000.

12. La causa è stata trattenuta in decisione dopo avere subito alcuni rinvii per il reperimento del fascicolo di primo grado non immediatamente rintracciabile, le parti hanno quindi concluso alla udienza del 23.1.20 e depositate le memorie conclusionale. Rimessa in istruttoria la causa, mutato il relatore, le parti hanno rinunciato ai termini dell'art 190 cpc.

motivi della decisione

13. Quanto alla preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'ing Poggioni, va disattesa seguendo il pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte per cui *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno*



interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata.

14. La difesa appellante ha posto in via preliminare l'esame della eccezione di "difetto di giurisdizione" che essa aveva sollevato in primo grado e che il Tribunale ha respinto motivando e ponendo a sostegno l'orientamento espresso da Cass S.U., 22236/09, secondo cui *"la parte che ha adito il giudice ordinario per la tutela non meramente cautelare dei diritti nascenti da un contratto, nonostante la presenza di una clausola compromissoria, implicitamente rinuncia alla facoltà di avvalersi della predetta clausola"*.

La sig.ra Carloni contesta al Tribunale di avere errato nel ritenere che l'ATP costituisca il compimento di un'attività processuale incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di improponibilità della domanda fondata sulla clausola compromissoria.

14.1. La problematica sollevata può essere ricondotta e trovare il giusto supporto interpretativo seguendo l'insegnamento di Cass. Civ. sez I 22.9.2020 n. 19823 secondo cui *"l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso proprio.*

Attualmente dispone in tal senso l'art. 819 ter c.p.c., così sostituito dal D.Lgs. n. 2 del 2006, n. 40, art. 22, a far data dal 2/3/2006 e applicabile ai sensi del cit. D.Lgs. n. 40, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 1, terzo e quarto periodo dell'articolo dispongono che l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e che la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Tuttavia, anche nel regime previgente, applicabile alla fattispecie ratione temporis [ndr così come avviene nel nostro caso], la giurisprudenza di questa Corte non dubitava della natura di eccezione in senso proprio o stretto, riservata alla parte dell'eccezione di compromesso arbitrale.



Secondo questa Corte, infatti, in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Sez. 1, n. 12684 del 30/05/2007, Rv. 596871 - 01; Sez. 3, n. 15474 del 14/07/2011, Rv. 618559 - 01; Sez. 6 2, n. 26635 del 12/12/2011, Rv. 620166 - 01); ed ancora la questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito (Sez. L, n. 4542 del 01/03/2006, Rv. 589783 - 01).

La soluzione non divergeva neppure per l'arbitrato irrituale o arbitrato libero, poiché questa Corte ha osservato che l'eccezione di arbitrato irrituale, che non è vincolata ai limiti dell'eccezione d'incompetenza, ma può essere fatta valere in ogni momento del giudizio, dev'essere proposta sempre secondo le regole proprie delle eccezioni di natura sostanziale.

Pertanto non è rilevabile d'ufficio, ma dalla parte interessata, la quale, vertendosi in materia di diritti disponibili, può rinunciare ad essa, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso (Sez. 3, n. 10086 del 12/10/1998, Rv. 519629 - 01).

14.2. Tenuto conto di quanto sopra esposto ed esaminando gli atti di causa, in particolare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che è da individuarsi quale atto in cui l'opponente deve dedurre l'eccezione di arbitrato a pena di decadenza, non risulta che la difesa della Carloni abbia manifestato tempestivamente la volontà di avvalersi della clausola arbitrale.

Infatti, solo alla prima udienza del 21.7.2005 la difesa della Carloni ha sollevato "eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo per esistenza di clausola compromissoria".

Trattandosi di eccezione in senso stretto, alla rilevata intempestività non può che seguire la constatazione della intervenuta decadenza.

15. Nel merito la difesa appellante, dopo avere ripercorso le vicende che hanno portato alla individuazione dei difetti di costruzione e contestando alla Bioair la inadempienza



contrattuale e la generica affermazione dell'esistenza dei danni, concentra per primo la sua attenzione sul modo in cui la ATP pendente prima del giudizio di merito sia stata acquisita ovvero abbia inferito e si rapporti con il successivo accertamento con la CTU ove il G.I., con ordinanza del 17.11.12, pur avendo disposto l'acquisizione del fascicolo cautelare, aveva ristretto il Consulente tecnico ad avvalersi del solo materiale fotografico allegato all'ATP.

15.1. A detta determinazione il Tribunale è giunto in esito alle eccezioni delle controparti (Ass. Vittoria) che non erano state coinvolte nella ATP, quindi gli atti non rendevano ossequio al principio del contraddittorio. Avveniva però che alla udienza del 9.5.2013 il G.I., sollecitato dalla difesa attrice, integrando il quesito relativo alla determinazione dei danni, autorizzava il CTU dott. Reattelli ad avvalersi anche della relazione dell'ATP redatta dall'Ing. Tognelli del cui fascicolo, come detto, era stata disposta l'acquisizione.

Va altresì segnalato che al momento della esecuzione della CTU la committente sig.ra Carloni aveva proseguito e completato le opere, quindi la sua difesa (cfr pag. 16 dell'appello) lamentava che non si potesse *“procedere ad una ricognizione dei danni e ad un accertamento delle responsabilità, senza prendere in considerazione le risultanze della perizia redatta nell'ATP”*

15.2. Prosegue l'esposizione dell'appellante per rimarcare come le problematiche ed i gravi inadempimenti da imputare alla Bioair emersi nella ATP sarebbero stati riproposti con le osservazioni del CTP (Ing. Tanci). Ma detti rilievi, sempre secondo la difesa appellante, non avrebbero ricevuto risposta dal CTU o le risposte sarebbero insoddisfacenti non avendo neppure considerato la relazione dell'ATP e per essersi limitato ad attingere da questa il solo riferimento alla documentazione fotografica.

A pag. 17 e 18 dell'atto di appello si propone una elencazione delle mancanze contestate alla CTU e tra queste si indica una situazione per cui la Carloni ha sporto denuncia ai CC in data 3.3.14 nei confronti dell'Ing. Proietti (CTP della Bioair) e del legale rappresentante della Bioair per avere questi inviato al CTU documentazione con sollecitazione a contabilizzare a loro favore un importo di € 7.680,63

15.3. Per ciò che è possibile ricavare dalla esposizione, il contendere riguarderebbe l'imputazione di € 7.680,63 a favore della Bioair per opere di tamponatura che invece, secondo le tesi dell'appellante, sarebbero state eseguite da altra ditta.

In generale ed anche in modo generico, l'appellante contesta al Tribunale di non avere dato contezza nella motivazione della sentenza di tutta la complessa controversia insorta e sviluppatasi all'interno della esecuzione della Consulenza tecnica d'ufficio e chiede alla Corte di rimettere la causa in istruttoria. (cfr pag. 22 dell'atto di appello)



Va subito osservato sulla richiesta di remissione in istruttoria che, oltre a non essere formalizzata nelle conclusioni, non risulta neppure che sia stata eccepito e/o coltivata alcuna ipotesi di nullità della CTU, non v'è specificazione di quali elementi renderebbe necessario un supplemento istruttorio o una rinnovazione rispetto a quanto già acquisito in atti. Emerge quindi una generica doglianza dell'appellante che evidentemente non è soddisfatta dell'esito peritale.

16. Dall'esame del ponderoso incartamento che compone la relazione di CTU e dalla formulazione dei quesiti emerge l'aderenza degli stessi alla prospettazione delle rispettive domande.

Se infatti la Bioair, quale parte attrice in senso sostanziale avendo ricorso al procedimento monitorio, ha chiesto di accertare l'entità dei lavori eseguiti rispetto a quanto preteso, la sig.ra Carloni ha chiesto di verificare la sussistenza dei danni e di quantificarli.

17. Circa l'entità dei lavori eseguiti, individuati a pag. 22 e 23 dell'elaborato, posti in relazione alle fotografie allegate e alla relazione di ATP, si riscontra la conferma dello stesso CTP della sig.ra Carloni; nel contempo si dà atto che i lavori erano stati completati con l'introduzione di ulteriori varianti, condizione che ha reso più complessi i calcoli e conteggi rispetto a quanto riscontrabile in loco.

Giova pertanto segnalare che a pag. 25 il Consulente ha specificato che la contabilità si è realizzata sulla base di quanto accertabile in loco per le opere visibili, quelle invisibili sono state concordata con i CTP. Il computo è stato eseguito sulla base dell'art 9 del contratto di appalto tenuto conto dei prezziari della Regione Umbria, laddove reperibili, in difetto ha fatto ricorso ai prezzi di mercato.

Rispetto al contenuto sopra riassunto e al modo con cui si è proceduto non si riscontra un effettivo tema di smentita tra i motivi di impugnazione che, come detto, nella esposizione dell'atto di appello emergono appena dalla elencazione delle pagine 17 e 18 in sette punti assai generici.

18. Circa l'accertamento dei vizi, la cui sussistenza è stata confermata dalla CTU seguendo quanto rappresentato nell'atto di citazione e tradotto nella elencazione dal CTP Ing. Tanci, è stato corredato di puntuale riscontro, per ogni aspetto dell'elenco, sulla base della relazione di ATP posto che, con la avvenuta esecuzione dei lavori, non erano più visibili in loco, e per la successiva quantificazione ed eliminazione si è tenuto conto dell'esperienza tecnica si è fatto aggio sui prezzi di mercato.

Dalla lettura della Sentenza del Tribunale (cfr pag. 8) risulta che il primo giudice ha colto la necessità di non limitarsi alla mera adesione alle conclusioni del CTU ma risposto



alle critiche sollevate dal CTP Ing Tanci in ordine ai difetti riscontrati evidenziando il percorso argomentativo seguito dal consulente, segnatamente per quanto ha riguardato le travi principali di copertura, argomento trattato in maniera specifica e puntuale, alle pagine 27-32, in ordine alla tecnica di montaggio dell'orditura secondaria (pagg. 32 e 33 della CTU), In ordine alle efflorescenze e tracce di percolamento di acque sotterranee dal terreno circostante all'interno della vasca da adibire a piscina, non visibili al momento del sopralluogo in quanto eliminati in epoca successiva all' ATP.

19. Nell'esaminare la elencazione di doglianze di pagg. 17 e 18 giova ricordare che pur continuando il giudizio di appello ad ispirarsi ad una logica devolutiva, questa deve articolarsi nei limiti della specificità dei motivi.

Se dunque l'appellante lamenta che il CTU non ha risposto a quesiti o non si sarebbe confrontato come ad esempio la perizia del Geom Boriosi, considerato che anche materialmente la consulenza tratta sinotticamente i singoli punti, è legittimo attendersi che nell'appello si indichi specificamente come le supposte omissioni abbiano inferito sulle conclusioni.

Così come non è dato sapere quali siano state le supposte omissioni o le "procedure arbitrarie" sulla determinazione dei costi. La assoluta genericità della esposizione e il rinvio ad altri atti del procedimento non consente il doveroso approfondimento.

Pur essendo il presente giudizio una *revisio prioris instantiae*, è dovere dell'appellante individuare nell'atto di appello con puntualità gli errori e le discrasie che esso rileva e non può certo limitarsi, come nel caso in esame, a sollecitare la Corte alla completa rivisitazione del giudizio e, nel caso, della ponderosa CTU. Infatti, in tal modo si elude l'obbligo della specificità dei motivi.

Va fatto osservare che il CTU, da pag. 35 e ss, risponde ad ogni aspetto tecnico sollevato dall'Ing. Tanci nel termine assegnato per le osservazioni. Il dott. Reattelli ha contrapposto al CTP argomenti che alla lettura e alla logica esposta appaiono del tutto condivisibili

20. Tra le problematiche sollevate con i motivi di appello quello che appare di maggiore percettibilità è la contestazione della attribuzione a favore della Bioair per i lavori di tamponatura che sarebbero stati eseguiti da altra ditta. (cfr pag. 19 dell'atto di appello). In particolare lamenta la difesa appellante che il CTU " *ha inserito detto costo tra le voci di spesa da contabilizzare in favore della parte in causa Bio. Air. s.r.l. avallando in toto e recependo, senza validi elementi di prova documentale, la richiesta di parte convenuta opposta.*"



20.1. In verità il CTU ha motivato l'inserimento di detto importo (cfr pag. 38 della CTU) come segue: *“sulla base di quanto indicato in ATP ritiene che le tamponature sono state eseguite da Bioair (fatti peraltro non riscontrabili da parte dello scrivente in quanto risalenti a circa 10 anni orsono risultando il fabbricato ultimato) ha ritenuto portare in contabilità il relativo costo dovendo, ogni diversa realtà essere, eventualmente, provata in proseguito di giudizio”*.

20.2. Orbene, a fronte dell'indizio che il CTU ha ricavato dalla stessa ATP secondo la quale all'epoca se ne era ravvisata l'esistenza, detto logica osservazione lascia presuntivamente ritenere che la tamponatura sia attribuibile alla Bioair posto che la stessa ATP era finalizzata a rappresentare le opere e i difetti riscontrabili sull'operato della stessa Bioair.

Quanto prospettato nell'atto di appello, circa l'esecuzione della tamponatura di altra ditta, costituisce una intempestiva allegazione rispetto ai termini perentori di cui all'art 183 cpc. In tal senso la doglianza non può essere accolta.

21. L'atto di appello estende le sue critiche anche a quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità nei confronti del direttore dei lavori Ing. Poggioni e ne critica la valutazione che è stata fatta a riguardo delle deposizioni testimoniali.

21.1. La sig.ra Carloni in verità non ha proposto domanda di accertamento di responsabilità e risarcitoria nei confronti del suo direttore dei lavori che, anche per le risultanze documentali, risulta aver assolto tempestivamente ai suoi compiti di denuncia dei vizi riscontrati. Quindi la sig.ra Carloni difetta di interesse ad estendere le sue critiche in tale ambito, il motivo è pertanto inammissibile.

Va appena rammentato che l'Ing. Poggioni è stato chiamato in giudizio dalla Bioair e la statuizione raggiunta dal Tribunale non è stata oggetto di censure dall'effettivo interessato.

22. La difesa della sig.ra Carloni si duole genericamente per il mancato riconoscimento di ulteriori danni ma di ciò non ha dato allegazione nella domanda introduttiva del giudizio nel rispetto dei termini di preclusione, in ogni caso difetta della prova.

23. L'appellante ha fatto rilevare che il CTU nominato determinato il costo totale complessivo delle opere eseguite da Bioair in euro 107.048,16 oltre iva per un totale di euro 117,752,07. A detto importo va detratto l'importo versato con acconti per € 72.892,61 versati dalla Carloni. Alla differenza di € 44.860,36 va ancora detratto l'importo per i danni subiti e quantificati dal CTU in euro 21.001,13 oltre iva (totale euro 23.101,24). Risulta in conclusione che la Bioair è creditrice nei confronti della sig.ra Carloni per € 21.759,12. (comprensiva d'IVA) oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

Il rilievo assume il carattere della correzione dell'errore materiale ed in tal senso se ne dispone la correzione nel dispositivo.



24. Per quanto precede, visto il rigetto della impugnazione principale, l'appello incidentale proposto in via subordinata dalla Veneta Ass.ni è da ritenersi assorbito.

25. L'appello incidentale sulle spese della Bioair, in ordine alla mancata applicazione del principio di soccombenza in sede di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado appare fondato.

Infatti *“la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n. 9587 - Cass. n. 20004 del 24/9/2020.*

In tal senso la statuizione delle spese nel giudizio di primo grado deve essere riformata posto che la Bioair, seppure in misura minore rispetto a quanto preteso nel monitorio, è risultata creditrice; pertanto, confermando la compensazione tra opponente e opposta al 50% visto il parziale accoglimento della opposizione, le spese di lite, incluse le spese di ATP, devono essere poste in capo alla sig.ra Carloni che dovrà rifondere alla Bioair srl le spese del giudizio di primo grado.

Tenuto conto del valore del *decisum* e del valore medio di cui alle tabelle del DM 55/2014, ridotte del 50%, le spese di primo grado si liquidano in € 1.600,00 per il procedimento cautelare ed € 2.500,00 per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, spese documentate

26. Circa la regolazione delle spese del presente grado di giudizio al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio dell'appellante sig.ra Carloni nei confronti della Bioair s.p.a. e, in applicazione del principio di causalità l'appellante è tenuta a sopportare le spese anche del chiamato in causa ing. Poggioni e della Ass. Veneta

Considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri medi di cui al DM. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria poiché non si è effettivamente svolta, vengono liquidati come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Respinge l'appello principale e, per quanto esposto in motivazione, conferma la



sentenza impugnata di cui però va corretto l'errore di calcolo, così come esposto al n. 23 della narrativa. Pertanto, la sig.ra Carloni risulta sottoposta alla condanna a favore della Bioair srl al pagamento di € 21.759,12. (comprensiva d'IVA) oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

- In accoglimento dell'appello incidentale della Bioair srl, in parziale riforma delle disposizioni sulle spese, condannata la sig.ra Carloni a rifondere alla Bioair srl le spese del giudizio di primo grado che ridotte del 50% si liquidano in € 1.600,00 per il procedimento cautelare ed € 2.500,00 per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, spese documentate

Condanna altresì la parte appellante sig.ra Carloni a rimborsare alla parte appellata Bioair srl e alle parti chiamate in causa le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessive € 3.800,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Perugia, 22 luglio 2021

Il Giudice Ausiliario Estensore
avv. Claudio Fraticelli

Il Presidente
dott. Ferdinando Pierucci

